

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2007  
N. 97 DEL 24/05/2007  
Approvata con D.D. 808 del 24/05/2007

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n.9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n.468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art.2, comma 2, della L.R. n.9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna n.3327 del 19.03.2007 recante “Approvazione dell’Ordinanza Balneare n.1/2007”, con particolare riferimento all’art.1 punto 5, art.2 punto1, art.4 punto 1 lett.c), art.5 lett.A) punto 5, lett.C) punti 4 e 6 e art.6 di detta ordinanza balneare;

Dato atto che la suddetta ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati dai soprarichiamati articoli, i Comuni mediante apposita ordinanza sindacale integrano la disciplina prevista per l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti;

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 17/05/2007 con la quale sono state fissate le linee di indirizzo per la gestione amministrativa delle funzioni delegate dalla Regione Emilia-Romagna in materia di demanio marittimo relativamente alla stagione estiva 2007 e con la quale è stato, altresì, incaricato il Dirigente competente di predisporre idoneo provvedimento dirigenziale in attuazione delle direttive approvate;

Vista anche l’ordinanza balneare n.1/2006 con la quale la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la stagione balneare 2006;

Sentite le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori;

Visto il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt.28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 nonché il relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt.27, 28, 59 e 524;

Tutto ciò premesso;

## DISPONE

L'Ordinanza Balneare n.1/2007 emanata dalla Regione Emilia Romagna è integrata con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione.

### DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI, DELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1 Durante la stagione balneare compresa fra il 01.04.2007 e il 30.09.2007 è vietato l'accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00, fatta salva la possibilità di concedere protrazioni al suddetto orario in occasione di manifestazioni e/o iniziative organizzate nell'ambito della stessa, previo consenso del concessionario ove presente.
- 2 In relazione all'art. 2, punto 1) dell'ord.regionale n.1/2007, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa di questo Comune per una profondità di 300 metri dalla battigia.
- 3 In relazione all'art.4, punto 1 lett.c) dell'ord.regionale n.1/2007, tenuto conto della tipologia della spiaggia ricadente nell'ambito del territorio comunale, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è confermata in metri 5 per tutto l'arenile.
- 4 In relazione all'art.4, punto 1 lett. r)1 dell'ord.regionale n.1/2007, gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
  - a) mattino dalle ore 11.00 alle ore 11.40;
  - b) pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 17.40 nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto; dalle ore 16.30 alle ore 17.10 nel mese di settembre.
- 5 In relazione all'art.4, punto 1 lett. r)2 dell'ord. regionale n. 1/2007, la diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 10.00; dalle ore 11.30 alle ore 12.30; dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
- 6 In relazione all'art.5, lett.A), punto 5 dell'ord. regionale n. 1/2007, in considerazione dell'ampiezza della fascia riservata all'ombreggio le distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: metri 2,80 fra le file di tende, metri 2,50 fra le file, metri 2,20 fra gli ombrelloni.
- 7 Ai sensi dell'art. 5 lett.C) punto 1 dell'ord.regionale n.1/2007 è fatto obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari istituire il servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. In relazione all'art.5 lett.C) punto 6 dell'ord.regionale n.1/2007, ed in attuazione delle direttive comunali approvate con deliberazione G.C. n. 88 del 17/05/2007, l'assistente bagnanti esplica il proprio servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti nella

fascia oraria giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è consentita la parziale disattivazione del servizio di salvataggio fino al 50% delle postazioni, purchè opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca.

In alternativa è consentita l'interruzione totale del servizio per un periodo di tempo più limitato, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa.

Infine, sempre per le motivazioni di scarsa affluenza turistica, dal 03.09 al 07.09 è consentita la parziale disattivazione del servizio di salvataggio fino al 50% delle postazioni nel rispetto delle modalità sopraffissate (innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca).

- 8 Conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza regionale, durante la stagione estiva nelle aree demaniali in concessione agli stabilimenti balneari e ai pubblici esercizi è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc) anche serali destinate ai clienti delle suddette attività. Qualora tali iniziative comportino l'installazione di strutture o impianti, ciò potrà avvenire previo rilascio dell'autorizzazione demaniale marittima da parte dell'Ufficio Demanio del Comune, da richiedersi almeno 15 gg. prima dell'evento.  
Qualora le suddette iniziative non comportino installazioni alcune, è sufficiente inoltrare, nei termini temporali sopraffissati, comunicazione al medesimo ufficio del Comune utilizzando la modulistica predisposta.
- 9 Durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo.
- 10 Durante la stagione balneare è fatto divieto di transito con biciclette o mezzi simili lungo i camminamenti degli stabilimenti balneari.

#### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' NOTTURNA DEI PUBBLICI ESERCIZI UBICATI NELLE ZONE A CONFINE CON MISANO ADRIATICO E RIMINI**

- 11 Al fine di garantire il regolare svolgimento di tutte le attività che si trovano ubicate sull'arenile e per consentire alla clientela diurna e notturna di usufruire in modo corretto di tutti i servizi che la spiaggia offre, i pubblici esercizi che si trovano ubicati nelle zone a confine con Misano Adriatico e Rimini e che intendono svolgere, nel corso della stagione estiva 2007, attività prevalentemente serale e notturna, con intrattenimento musicale vario e svago (del tipo esibizioni saltuarie di gruppi musicali o occasioni di ballo spontaneo semprechè non siano configurabili come organizzate e che non prevedano alcuna forma di pagamento), possono farlo solo se ubicati in zona con scarsa urbanizzazione residenziale e turistica e solo se dotati di un numero adeguato di parcheggi in rapporto all'effettiva capienza serale del locale. In tale caso i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a comunicare al Comune tale modalità di gestione e a rispettare le seguenti condizioni:

- a) durante la stagione balneare devono garantire l'apertura antimeridiana entro le ore 7.30, con una tolleranza di mezz'ora in caso di necessità con svolgimento del servizio di bar (comprese le prime colazioni) dall'orario di apertura fino alle ore 19.00.
- b) devono garantire e svolgere il servizio di pulizia delle aree di pertinenza e di quelle limitrofe utilizzate durante il periodo serale. Tali aree devono risultare pulite ed idonee al loro utilizzo fin dall'orario di apertura degli stabilimenti balneari limitrofi. A tal fine dovrà essere individuato idoneo personale di vigilanza e pulizia.
- c) i locali si devono dotare, oltre a quelli già esistenti, di un numero adeguato di servizi igienici in rapporto all'effettiva capienza serale del locale.
- d) durante il periodo serale/notturno gli impianti di emissione e diffusione della musica devono essere fatti funzionare con i medesimi livelli di pressione sonora in tutti i pubblici esercizi ubicati nell'area oggetto della presente regolamentazione e comunque con livelli di decibel entro i limiti di legge ed in modo tale che la musica non sia udibile al di fuori dell'area stessa. A tale fine gli impianti elettroacustici di diffusione della musica devono essere orientati verso il mare e dotati di appositi limitatori di potenza della pressione sonora in uscita.  
L'orario della musica dal vivo è fissato dalle ore 21.00 alle ore 1.00 mentre l'orario della musica mediante impianti elettroacustici è fissato uguale per tutti i locali ubicati nelle predette aree dalle ore 21.00 fino alle ore 1.30 nei giorni feriali e fino alle ore 2.00 nei giorni prefestivi e festivi.  
Entrambe le tipologie di musica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale. Dopo tale orario e fino alla chiusura dell'esercizio è consentita soltanto la musica di sottofondo da diffondersi all'interno delle strutture fisse. Tale musica non deve essere udibile dalla strada, dagli alberghi e dalle abitazioni circostanti. I gestori dei locali devono avvalersi della collaborazione di un tecnico del suono per il corretto settaggio e orientamento dei diffusori acustici nonché per il controllo quotidiano, per tutta la durata della stagione estiva, dei volumi sonori e la progressiva diminuzione nelle fasce orarie stabilite.  
E' fatto assoluto divieto di utilizzo del vocalist per qualunque tipo di intrattenimento. Eventuali iniziative di spettacolo e/o intrattenimento non configurabili come organizzate e senza previsione di alcuna forma di pagamento aggiuntivo sono consentite solo qualora le stesse si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 80 del t. lps.
- e) durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo.
- f) così come già stabilito nell'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna tutte le bevande non consumate nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio.

## DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULL'ARENILE E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI

12 Dal 1° maggio al 30 settembre 2007 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito solo ed esclusivamente l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte

dei titolari di apposito nulla-osta rilasciato dal Comune secondo le modalità di seguito stabilite.

- 13 Il numero massimo dei nulla-osta che saranno rilasciati per la stagione estiva 2007, e quindi con validità 1° maggio-30 settembre è confermato come nel 2006 in n. 13 nulla-osta suddivisi come segue:  
n.13 nulla-osta per la vendita di gelati, bibite e dolci pre confezionati, dei quali n.3 nulla-osta per la vendita abbinata di cocco/bibite.  
I nulla-osta per la vendita abbinata di bibite e altro prodotto alimentare (canditi, dolci, gelati, cocco) sono rilasciati esclusivamente con l'obbligo di esercizio dell'attività in specifiche fasce di litorale definite dall'Amministrazione Comunale con l'ordinanza balneare 2005 e con le stesse modalità di svolgimento dell'attività stabilite nell'ordinanza medesima, fatti salvi i nulla-osta per la vendita di un solo prodotto alimentare (con esclusione delle bibite) che sono rilasciati senza limiti di zona.
- 14 Per il rilascio del nulla-osta di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 15 Ai fini del rilascio del nulla-osta è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato il commercio in forma itinerante sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia del nulla osta rilasciato dal Comune per l'anno 2006.
- 16 Gli operatori possono esercitare l'attività dalle ore 7.00 alle ore 18.30 con obbligo di svolgerla in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa area per più di un'ora e spostandosi, al termine di detto arco temporale, per almeno 200 metri e utilizzando mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario.
- 17 L'attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.  
E' vietata la vendita di generi diversi da quelli indicati al precedente art. 13.  
Non è consentito l'uso di attrezzature fisse o di mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi genere, fatti salvi quelli già autorizzati nell'anno 2005.  
Non è consentita la vendita di alcolici.  
Così come stabilito nell'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna tutte le bevande non consumate nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio.
- 18 Al di fuori dei casi sopra previsti sulla spiaggia non è consentita, e quindi non sarà autorizzata, nessuna forma di commercio in sede fissa o itinerante di prodotti di qualunque natura, compresi quelli alimentari, né di somministrazione dei medesimi anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature in qualunque modo installate.
- 19 Agli operatori autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
- 20 Lungo l'arenile è fatto assoluto divieto di svolgere attività di:
  - a) tatuaggi, treccine, massaggi e sabbature;

- b) distribuzione di prodotti omaggio e pubblicità a mezzo di volantini sulle aree non in concessione: previo rilascio di specifica autorizzazione, possono essere consentite le iniziative organizzate in collaborazione con questo Comune e quelle che si intende eseguire all'interno degli stabilimenti balneari con il consenso del titolare dello stabilimento medesimo.

## **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE**

- 21 Dal 1° maggio al 30 settembre 2007 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, l'esercizio dell'attività fotografica in forma itinerante.
- 22 Il numero massimo delle autorizzazioni per fotografo che saranno rilasciate per la stagione estiva 2007, e quindi con validità 1° maggio-30 settembre è individuato in:
- a) n.15 fotografi.
- Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di fotografo è la titolarità di studio/negozio fotografico. In tal caso il Comune rilascia una sola autorizzazione in capo al titolare della Ditta individuale o della Società indipendentemente dal numero di studi/negozi fotografici posseduti.
- 23 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (Ditta individuale o società) e il numero di codice fiscale e deve essere autocertificata la titolarità di studio/negozio fotografico. Alla domanda deve, altresì, essere allegata copia della dichiarazione di esercizio dell'attività fotografica presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 24 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'arte fotografica sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'anno 2006.
- 25 Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi di due operatori purchè risultino essere alle sue dipendenze, anche con contratto di collaborazione. Le generalità dei collaboratori devono essere comunicate all'atto della presentazione della domanda, così come deve essere preventivamente comunicata ogni eventuale variazione.
- 26 Ai fotografi autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. E' inoltre fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.

## **DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA E DELLE SCUOLE DI NUOTO**

- 27 A decorrere dal 1° maggio fino al 30 settembre 2007 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'attività di scuola di vela e di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

- 28 Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 29 Il rilascio dell'autorizzazione avviene previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per il relativo corridoio di atterraggio.

#### **DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI ANIMALI DOMESTICI**

- 30 Fatte salve le disposizioni di cui all'art.4 comma 1 lett.j) dell'ordinanza regionale n.1/2007 e le prescrizioni di carattere sanitario e veterinario impartite dai competenti servizi dell'Azienda USL di Rimini, l'eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idoneamente attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentita nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente delimitate secondo le indicazioni dell'Azienda USL;
  - b) in ogni stabilimento balneare non possono essere realizzate più di quattro aree attrezzate per l'accoglimento di un solo animale domestico per ogni area. Dette aree devono essere collocate preferibilmente al centro della zona in concessione o comunque a non meno di 5 mt.lineari dai confini, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine.
  - c) non è consentita la realizzazione di recinti o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati.
- 31 L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del Comune è valida limitatamente alla stagione estiva 2007 ed è subordinata all'acquisizione da parte del titolare richiedente del nulla-osta rilasciato dall'Azienda USL di Rimini.

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI**

- 32 E' confermato il numero delle concessioni demaniali marittime per la locazione di natanti in essere all'entrata in vigore della presente ordinanza.
- 33 Fino all'avvenuta realizzazione dello studio di cui al punto 6.2.7) delle direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n.468, il Comune non rilascia nuove concessioni demaniali marittime per l'esercizio dell'attività di locazione natanti.
- 34 Per le attività già autorizzate sono consentite soltanto le sostituzioni dei natanti e non l'aumento del numero degli stessi.

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

- 35 Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

36 E' fatto obbligo di esibire le autorizzazioni previste dalla presente ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.

37 I contravventori alla presente ordinanza , salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche violate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DEMANIO MARITTIMO  
Dott.ssa Graziella Cianini